

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Divisione Polizia - Sezione Seconda

n. 10.10221/10179.3 (I)

Roma, li 22 gennaio 1957

OGGETTO: *Decreto Legge 22 novembre 1956, n. 1274 - Modifiche al T. U. delle leggi di p. s. in materia di acquisto di armi e materie esplosivi.*

- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
- AL SIG. COMMISSARIO GENERALE DEL GOVERNO TRIESTE
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER IL TRENTINO ALTO ADIGE TRENTO
- AL SIG. QUESTORE DI AOSTA
- AI SIGG. COMANDANTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE
- AI SIGG. DIRIGENTI GLI UFFICI COMPARTIMENTALI DI P. S.
- AI SIGG. DIRIGENTI GLI UFFICI DI P. S. DI POLIZIA DI FRONTIERA TERRESTRE MARITTIMA ED AEREA
- AI SIGG. DIRIGENTI GLI UFFICI DI ZONA DI POLIZIA DI FRONTIERA DI TORINO-COMO-BOLZANO UDINE
- e, per conoscenza:
- AL SIG. COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA PALERMO
- AL SIG. RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDA CAGLIARI
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO PER LA VALLE DI AOSTA AOSTA

La Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1957 ha pubblicato la legge di conversione, con alcune modificazioni, del decreto legge 22 novembre 1956, n. 1274 (Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 novembre 1956) concernente « modifiche al testo unico delle leggi di p. s., approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi e materie esplosivi ».

Con circolare telegrafica n. 10.15961-10100.75.3 del 24 novembre 1956 era già stata richiamata l'attenzione delle SS.LL. sulla portata delle modificazioni introdotte, nella materia, dal decreto inzedetto.

Nel trasmettere il testo coordinato del d.l. 22 novembre 1956, n. 1274, e della legge di conversione 22 dicembre 1956, n. 1452, si ritiene ora — per opportuno criterio di uniformità e anche in relazione alle modifiche apportate in sede di conversione — di fornire alcuni chiarimenti ed istruzioni da osservarsi in sede di pratica applicazione delle nuove norme.

1) - Nulla osta e registro delle operazioni.

a) L'art. 1 del citato decreto legge n. 1274 porta la generica dizione che « il nulla osta » all'acquisto è rilasciato dal Questore; quindi è da ritenersi che il nulla osta possa essere rilasciato tanto dal Questore della provincia di residenza del richiedente, quanto da quello della provincia in cui si intende acquistare l'arma. Con ciò si è creduto di non creare eccessivi vincoli al richiedente per il caso che, trovandosi egli fuori della provincia di residenza, ritenga conveniente di addivenire per un qualsiasi giustificato motivo all'acquisto di un'arma o di esplosivi.

La domanda del rilascio del nulla osta, firmata personalmente dal richiedente, potrà essere inoltrata al Questore direttamente dall'interessato o tramite i commissariati di p. s., i Comandi di stazione dei carabinieri e, in mancanza, i Sindaci. In questi ultimi casi è consigliabile disporre che la domanda venga inoltrata già corredata dalle informazioni sul richiedente onde porre il Questore in condizioni di poter emettere la propria determinazione con la maggiore possibile sollecitudine.

Il nulla osta dovrà contenere il nome, il cognome, la residenza (città, via o piazza, numero civico) e la professione del richiedente, nonché la data del rilascio e le seguenti « avvertenze »:

- « il presente nulla osta ha la validità di un mese dalla data di rilascio.
- « L'acquirente è tenuto a fare tempestivamente denuncia delle armi e delle
- « materie esplodenti acquistate, all'ufficio di pubblica sicurezza o, se questo
- « manchi, al comando dei carabinieri, ai sensi dell'art. 38 del t.u. delle leggi
- « di p. s. ».

Per rispondere alle esigenze che si è inteso cautelare con le nuove norme, il provvedimento del Questore deve essere logicamente l'esito di un'indagine attenta e completa da svolgersi caso per caso nei confronti dei singoli richiedenti; indagine che dovrà tendere ad accertare, oltre i precedenti sulla condotta in genere del richiedente, anche se questi sia o sia stato affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano comunque, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

La subordinazione del rilascio del nulla osta alla presentazione del certificato medico, secondo la facoltà accordata dal terzo comma dell'art. 1, dovrà quindi essere disposta, in linea di massima, soltanto nei casi in cui dall'esame degli elementi in possesso sorgano fondati sospetti che il richiedente, per le sue deficienze psichiche, non sia in condizione di poter fare dell'arma un uso consentito.

Il diniego del nulla osta dovrà, pertanto, essere determinato dal fondato convincimento che il richiedente, sia per i suoi precedenti in genere, sia per il suo stato di menomazione della capacità di intendere e di volere, non dia sufficiente garanzia di non abusare dell'arma.

Il provvedimento di diniego, in osservanza del principio costantemente seguito in ogni campo di attività della pubblica amministrazione, dovrà essere scritto e motivato, per quanto la motivazione non potrà essere che generica, trattandosi di atto di natura meramente discrezionale. Ai sensi dell'art. 6 del t.u. delle leggi di p. s., contro il provvedimento, con cui il Questore nega il rilascio del nulla osta, è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto, nel termine prescritto di giorni 10. Il provvedimento del Prefetto non è definitivo e quindi avverso il medesimo è ammesso ricorso gerarchico al Ministero.

Si richiama per ultimo la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità che l'istruttoria per il rilascio del nulla osta venga effettuata con ogni sollecitudine, onde consentire di poter provvedere senza indugio in ordine al richiesto rilascio.

b) Il commerciante di armi o di materie esplodenti — a meno che l'acquirente non sia già munito di regolare permesso di porto d'armi — dovrà esigere la presentazione del nulla osta, *curando di ritirarlo e di trascriverne gli estremi nel registro delle operazioni*, previsto dal 1° comma degli artt. 35 e 55 del t.u. delle leggi di p. s. unitamente alle generalità dell'acquirente ed alle altre indicazioni, di cui all'articolo 54 del regolamento di p. s.

E' superfluo aggiungere che il rivenditore dovrà accertarsi che l'acquirente risulti effettivamente il titolare del nulla osta di cui avanti, richiedendo, a tal fine, l'esibizione della carta di identità, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, non scaduto, rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

2) - Acquisto di armi mediante esibizione del porto d'armi.

Rilascio e rinnovo porto d'armi.

L'art. 1 del D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, prescrive che titolo valido all'acquisto di armi è, oltre al nulla osta rilasciato dal Questore, e di cui si è detto nel paragrafo precedente, il permesso di porto d'armi.

A tale proposito si fa presente che il titolare di permesso di porto d'armi può acquistare liberamente, senza bisogno di nulla osta, qualsiasi tipo di arma comune, nulla importando, per le finalità cui mira la norma, che il titolo di polizia sia idoneo al porto di un determinato tipo; per esempio, il titolare di permesso per il porto di fucile da caccia può liberamente acquistare, mediante esibizione del permesso stesso, una pistola o altra arma comune e viceversa.

Nulla è immutato per quanto ha riguardo alle indicazioni che debbono essere trascritte nel registro delle operazioni, per il caso di armi o materie esplosive acquistate mediante l'esibizione del permesso di porto d'armi.

La legge di conversione ha soppresso l'art. 2 del D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, che prevedeva la facoltà del Prefetto o del Questore, nelle rispettive competenze, di subordinare il rilascio o il rinnovo del permesso di porto d'armi alla presentazione del certificato medico contemplato dall'art. 1 del D.L.. In relazione a tale modificazione non potrà essere, pertanto, richiesto, in sede di rilascio o di rinnovo del permesso di porto d'armi, la presentazione di certificato medico. Ciò non significa però che in sede di istruttoria delle domande di rilascio o di rinnovazione dei permessi di porto d'armi, l'autorità di p. s. debba trascurare ogni indagine che abbia riferimento alle condizioni fisiche e psichiche del soggetto richiedente. Come del resto viene attualmente praticato, l'autorità di p. s. dovrà invece acquisire, con obiettivi criteri di rigore, ogni elemento che possa comunque delineare la personalità del richiedente e quindi anche le sue condizioni psichiche.

3) - Acquisto di armi e munizioni da parte di determinate categorie di persone.

La legge consente ai funzionari espressamente indicati nell'art. 73, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del t.u. delle leggi di p. s., nonché agli ufficiali in servizio permanente effettivo ed agli agenti di p. s., di portare, senza licenza, le armi di cui all'art. 42 del t.u. richiamato.

Ora appare evidente che le persone anzidette, essendo autorizzate a portare armi senza licenza, debbono avere la possibilità di acquistarle senza l'osservanza delle formalità che in genere sono richieste dalla legge.

La nuova disciplina testè introdotta non si riferisce pertanto agli acquisti di armi e munizioni effettuate dalle indicate persone, le quali a tal fine dovranno esibire solamente la tessera di riconoscimento comprovante la loro qualifica.

4) - Vigilanza - controlli.

Al fine di rendere efficiente il sistema istaurato dal decreto legge in esame, si dovrà disporre che i rivenditori di armi e materie esplodenti siano richiamati all'osservanza più scrupolosa delle norme riguardanti la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, curando, inoltre, che diligenti verifiche siano all'uopo frequentemente effettuate.

Si appalesa necessario, altresì, che sia esperito un controllo sistematico delle armi acquistate.

Le SS.LL. vorranno pertanto prescrivere che i rivenditori di armi ed esplosivi periodicamente trasmettano alle Questure, ai Commissariati o uffici distaccati di p. s. o ai Comandi dei Carabinieri un estratto dal registro delle operazioni, redatto su apposito modulo approntato dai rivenditori stessi e di cui si unisce fac-simile, dal quale risulti :

- a) data dell'operazione;
- b) le generalità e la residenza degli acquirenti;
- c) gli estremi del titolo di acquisto (numero, data del porto d'armi ed indicazione della Questura che lo ha rilasciato; numero, data e indicazione della Questura che ha emesso il nulla osta);
- d) specie, contrassegni e quantità delle armi e materie esplodenti vendute.

In possesso di tale estratto, gli organi di p. s. potranno accertare, per quanto riguarda le armi, che tutti gli acquirenti, residenti nella circoscrizione abbiano effettuato la denuncia di cui all'art. 38 del T.U. ed, in caso negativo, provvedere ai sensi di legge. Questo Ministero non si nasconde però le difficoltà pratiche che potranno manifestarsi nello svolgimento di tale controllo, in quanto potrà verificarsi che l'arma acquistata dietro esibizione del porto d'armi, o del nulla osta rilasciato da una Questura, sia denunciata presso un ufficio o Comando anche di diversa provincia.

Il controllo perciò non può essere che parziale; infatti, per ottenere un controllo completo e preciso, sarebbe necessario che, una volta in possesso dell'estratto di cui sopra, l'ufficio che lo riceve desse avviso all'autorità di p. s. di residenza del compratore, dell'avvenuto acquisto dell'arma onde poter accertare se la prescritta denuncia sia stata o meno effettuata; adempimento questo che non si ritiene di prescrivere in via normale, dato il rilevante lavoro con il conseguente numeroso carteggio che ne deriverebbe.

Ciò non toglie però che nei casi di sospetto, alla stregua degli elementi eventualmente in possesso, sia l'autorità di p. s. che riceve la denuncia, che quella a cui è stato consegnato l'estratto dal registro delle operazioni, sono tenute a svolgere opportune indagini per accertare che l'arma sia stata acquistata regolarmente e denunciata.

Tenuto conto delle locali esigenze e avuto riguardo anche al numero dei rivenditori esistenti nella provincia, le Questure potranno disporre che la trasmissione degli estratti dai registri delle operazioni — *a cui dovranno essere alligati i nulla osta ritirati all'atto della vendita delle armi o esplosivi* — sia effettuato giornalmente ovvero ad altro termine periodico.

Ad ogni buon fine, le SS.LL. disporranno che, in sede di rinnovazione delle licenze per l'esercizio del commercio di armi o di materie esplodenti o all'atto del rilascio di analoghe nuove autorizzazioni, sia prescritto, ai sensi dell'art. 9 del t. u. delle leggi di p. s., l'obbligo di trasmettere, nei modi e nei termini indicati, all'autorità di p. s. i dati inerenti alle operazioni di vendita effettuate.

5) - Vendita di armi e materie esplodenti dal grossista al rivenditore o fra rivenditori — Acquisto da parte di rivenditori presso privati.

Gli artt. 1, 3 e 4 del decreto legge richiamato si riferiscono esclusivamente alle vendite di armi o materie esplodenti fatte dai rivenditori a privati, e cioè alla vendita cosiddetta al minuto, ovvero alla cessione delle stesse tra privati. Sono pertanto escluse dalla disciplina in parola le operazioni di vendita tra fabbricante o grossista e rivenditore, o fra rivenditori.

Sono pure sottratte, per gli stessi motivi, alle cennate disposizioni le operazioni di acquisto di armi o materie esplodenti fatte dai rivenditori nei confronti di privati che vogliono disfarsene, salvo l'obbligo per questi ultimi di provvedere alla variazione della denuncia, ai sensi dell'art. 58 del regolamento per l'esecuzione del t.u. delle leggi di p. s.

Lo stesso dicasi delle vendite di armi o esplosivi effettuate a privati che risiedono all'estero sempre che, si intende, la esportazione venga fatta direttamente dal fabbricante o rivenditore.

E' in ogni modo necessario disporre che i fabbricanti, grossisti e rivenditori di armi o materie esplodenti siano richiamati alla osservanza delle norme riguardanti la regolare tenuta dei registri di carico e scarico.

6) - Acquisto di armi per commissione - Riparazione di armi.

E' molto in uso il sistema dell'acquisto di'armi per commissione, cioè nel senso che il fabbricante o il rivenditore, dietro ordinazione del cliente, spedisce l'arma all'indirizzo di quest'ultimo, di solito per mezzo di pacco postale.

Al fine di adeguare il sistema alla disciplina introdotta dal decreto legge n. 1274, si dispone che il fabbricante o rivenditore potrà dar corso alla ordinazione, sempre che il committente gli faccia pervenire il nulla osta all'acquisto rilasciato dalla Questura, ovvero una dichiarazione dalla quale risulti

che egli è titolare di permesso di porto d'armi; detta dichiarazione sarà rilasciata dalla Questura competente, ovvero dall'ufficio di p. s., dal Comando dei carabinieri e, in mancanza, dal Sindaco, dietro semplice esibizione del permesso stesso.

Il fabbricante o il rivenditore dovrà effettuare la spedizione alla persona e alla residenza indicata nel nulla osta o nel certificato di cui sopra.

Gli adempimenti anzidetti non esimono dall'obbligo dell'osservanza di quanto dispongono gli articoli 34 del t.u. delle leggi di p. s. e 50 del regolamento, circa l'avviso di trasporto da farsi al Questore della provincia da cui le armi sono spedite.

Conformemente a quanto viene in pratica osservato, il fabbricante o il rivenditore dovrà dare inoltre comunicazione della avvenuta spedizione delle armi all'autorità di p. s. del luogo di destinazione e, in ogni caso, alla Questura della provincia relativa.

Circa le operazioni di raffronto, ai fini delle denunce di detenzione, si richiama quanto previsto al n. 4 della presente circolare.

Le riparazioni di armi effettuate, per conto dei proprietari, da fabbricanti o rivenditori o da coloro che esercitano l'industria delle riparazioni di armi — non essendo ovviamente operazioni di acquisto — non sono soggette alle formalità prescritte dalle nuove disposizioni.

Ove le operazioni anzidette vengano effettuate per commissione, debbono essere osservate le norme di cui agli articoli 34 del t. u. e 50 del regolamento di p. s.; nell'avviso di trasporto dovrà in ogni caso dichiararsi, sotto la personale responsabilità di chi fa la spedizione, che trattasi di arma da riparare o riparata e non di arma nuova o, comunque, ceduta.

7) - Disposizioni particolari per alcuni tipi di armi ed esplosivi.

La legge di conversione ha aggiunto, al testo del decreto legge n. 1274, l'art. 4 bis, nel quale è disposto che la disciplina testè introdotta non si applica alle armi ad aria compressa, alle pistole e carabine Flobert e munizioni relative; non si applica altresì alle munizioni relative alle armi da caccia.

Per opportuno orientamento, si chiarisce che sono considerate ad aria compressa quelle armi che per l'espulsione del proiettile (pallini di piombo, e piumini), si avvalgono della forza di propulsione dell'aria preventivamente immagazzinata in apposito serbatoio facente parte dell'arma o in bombola a parte. Per pistole e carabine Flobert non vanno intese, come comunemente avviene, le armi giocattolo bensì quel particolare tipo di pistola o carabina, denominata Flobert, che richiede l'impiego di apposite cartucce a propulsione anulare di calibro 6 m/m e 9 mm, da caricarsi a salve, o con palla tonda, conica o conica rinforzata o a pallini.

Per l'acquisto di dette armi, delle relative munizioni e di tutte le munizioni che concernono le armi da caccia è stata dalla legge esclusa la disciplina in esame e pertanto i detti prodotti possono essere acquistati senza bisogno di nulla osta del Questore o dell'esibizione del permesso di porto armi.

A termini dell'art. 54 del regolamento, l'acquirente di siffatti prodotti deve comunque dimostrare la propria identità personale mediante l'esibizione della carta di identità ovvero di qualsiasi documento con fotografia rilasciato da una Amministrazione dello Stato; gli estremi del documento relativo saranno dal rivenditore indicati nel registro delle operazioni di cui all'art. 35 del t. u..

Si ritiene al riguardo porre in evidenza che l'esonero dalle formalità richieste per l'acquisto, non fa perdere, alle armi ad aria compressa e alle pistole e carabine Flobert, *la loro qualifica di armi comuni* agli effetti delle disposizioni relative alla detenzione e al porto.

Pertanto, ad eccezione delle pistole e carabine ad aria compressa considerate, ai sensi della circolare ministeriale n. 10.13343/10179 (9) del 15 dicembre 1952, giocattoli e non armi, l'acquirente di dette armi dovrà farne regolare denuncia agli effetti dell'art. 38 del t. u. delle leggi di p. s. e, qualora intenda portarle fuori dalla propria abitazione, dovrà munirsi di permesso di porto d'armi, a norma dell'art. 42 del t. u. citato.

Alcuni prodotti esplosivi - quali il clorato di potassio, di sodio e bario, l'acido picrico e la polvere per fotografia - sono utilizzati, come è noto, anche nei laboratori di ricerche chimiche (Università e Istituti Scientifici), nei laboratori di metallografia, nei gabinetti di analisi, nelle tintorie, nelle farmacie, come medicamento, e nelle industrie chimiche, come prodotti intermediari.

In questi casi il commercio di tali prodotti non è soggetto alle norme del decreto legge n. 1274.

8) - Acquisto da parte di stranieri.

Le nuove norme in materia di acquisto di armi e di esplosivi si applicano oltre che ai cittadini italiani, anche agli stranieri; nei riguardi di questi ultimi, infatti, il decreto legge 22 novembre 1956, n. 1274, non prevede alcuna particolare disposizione di esonero.

Pertanto, anche nei confronti degli stranieri, la vendita di armi o di materie esplodenti potrà essere fatta solo a chi risulta munito di permesso di porto d'armi, ai sensi dell'art. 42 del t. u. delle leggi di p. s., ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore, agli effetti e con le condizioni stabilite dal richiamato decreto legge.

Ora, mentre non sorge alcun dubbio riguardo al caso che gli stranieri siano muniti di permesso di porto d'armi, vanno fissati opportuni criteri ai fini del nulla osta, che dovrà essere richiesto sia dagli stranieri residenti in Italia, sia da quelli occasionalmente o in transito nel territorio dello Stato:

a) per gli stranieri residenti in Italia e per quelli che vi sono da un certo tempo e che intendono detenere per giustificati motivi armi o esplosivi, dovranno essere disposti tutti gli accertamenti che saranno ritenuti necessari, al pari di quanto avviene per i cittadini italiani. Analogamente il Questore potrà, ove lo ritenga, subordinare il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato medico, ai sensi degli articoli 1 e 3 del cenno decreto legge.

b) per gli stranieri occasionalmente o in transito nel territorio italiano, i quali intendono acquistare armi o materie esplodenti per esportarle, il nulla osta potrà essere rilasciato dietro esibizione del passaporto o di documento di identità rilasciato da un Comando Militare Alleato. In detti casi, trattandosi di armi ed esplodenti da esportare, il nulla osta, da rilasciarsi con la maggiore sollecitudine possibile, dovrà essere corredato, a cura della Questura, dell'autorizzazione per la esportazione.

Gli uffici di polizia di frontiera, all'atto del passaggio dello straniero, dovranno ritirare l'autorizzazione e trasmetterla tempestivamente alla Questura competente con l'annotazione confermando l'avvenuta esportazione, e ciò per gli opportuni controlli al fine di accertare se le armi o le materie esplodenti acquistate siano state effettivamente esportate;

c) con la nuova disciplina introdotta dal decreto legge in oggetto cade ogni limitazione in precedenza stabilita circa l'acquisto di determinate armi da parte di stranieri, i quali pertanto possono acquistare, alla medesima stregua dei cittadini italiani, qualsiasi tipo di arma comune, purchè risultino in possesso del porto d'armi o del nulla osta rilasciato ai sensi e con le condizioni indicate nelle precedenti lettere a) e b).

Si intendono, di conseguenza, abrogate le disposizioni contenute nelle circolari n. 10.13208/10179 (4) in data 30 dicembre 1953 e l'altra, pari numero, emanata lo stesso giorno, aventi per oggetto: « Vendita di armi - articolo 35 t. u. delle leggi di p. s. ».

Questo Ministero, mentre invita le SS. LL. a voler impartire conformi istruzioni ai dipendenti organi di polizia, confida che l'attenta e rigorosa applicazione della nuova disciplina sull'acquisto di armi e materie esplodenti consentirà di realizzare nel modo più efficace le finalità di cautela della incolumità pubblica, che sono proprie delle norme testè emanate.

Le SS. LL. segnaleranno al Ministero eventuali inconvenienti di rilievo che dovessero verificarsi, anche per quanto ha riguardo alla pratica attuazione delle disposizioni in questa sede previste, curando nel frattempo di segnare ricevuta della presente circolare.

Il Ministro
TAMBRONI